

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "TERRAMICA DEI BAMBINI" - APS, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Latina, in Piazza Bruno Buozzi, nr. 1 sc. B e sede sociale nel Comune di Cisterna, in via Piano Rosso, nr. 9.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune e con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, come possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e / o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Oggetto e finalità

L'Associazione e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge inoltre, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Individuate quali:

- **I)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **K)** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **L)** Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- L'organizzazione e la promozione di attività ricreative per i soci, quali: animazione per adulti e bambini, feste di compleanno, letteratura e attività didattiche per bambini, lettura di storie e favole, corsi di disegno e di animazione cartoon, musica e musicoterapia, attività formative e didattiche di sostegno allo studio.
- L'associazione potrà avvalersi della collaborazione di esperti, di artisti, o di altro personale specializzato estraneo all'associazione.
- Altri obiettivi che l'associazione persegue tra le sue finalità:

promozione, tutela e valorizzazione dell'ambiente, della natura e degli animali; del patrimonio artistico, storico e paesaggistico; educazione e formazione degli adulti e delle giovani generazioni per la diffusione di una cultura ecologica, attraverso l'organizzazione di attività di outdoor education, favorendone l'accesso a bambini, adulti ed anziani, senza distinzioni di sesso, orientamento politico, credo, provenienza geografica, condizione economica, disagio, marginalità e disabilità.

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività e creare una rete di relazione tra persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, realtà cooperative e aziende, attuando scambi interculturali per un sano impiego del tempo libero dei propri soci, attraverso iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e organizzando corsi, seminari, dibattiti, eventi, laboratori ed incontri al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse ed informazioni e di contribuire alla elevazione sociale civica degli associati;

promuovere ed istituire campi ludico-educativi durante tutto l'anno avvicinando i soci sia adulti che bambini a contatto con la natura, gli animali attraverso attività di intrattenimento;

promuovere e organizzare, mercatini con prodotti artigianali e naturali, attività di promozione del territorio e di turismo eco sostenibile ed eco compatibile, come: cicloturismo, escursionismo leggero, nordic walking, etc., come forma di aggregazione sociale e diffusione di buone pratiche per il benessere della persona, tra le quali la diffusione delle discipline olistiche come: meditazione, yoga, reiki, shiatsu, etc..

Promuovere attività di informazione sui temi della natura, basati sul ripristino di superfici boscate, sulla relativa valorizzazione ecologica e sulla conoscenza dei prodotti ottenuti dagli animali, come il miele, i formaggi, la panificazione, piante ad uso officinale e piante da frutto "antiche", realizzazione di orti educativi.

Collaborare con le scuole e gli enti per presentare progetti educativi ed ecosostenibili, finalizzati alla conoscenza della natura e degli animali attraverso attività di pet therapy e l'educazione a stili di vita più semplici.

4. L'associazione si propone come luogo di riferimento per promuovere progetti, corsi, sportelli di aiuto e di supporto che riguardano soci con disabilità sia per adulti che per bambini, affidandosi a figure professionali, terapeuti, psicologi, psicoterapeuti.

Organizzare corsi di varia natura, quali: pittura, disegno, attività teatrali, di danza, di lingua straniera; rassegne d'arte e di cinema, festival, workshop, stage di specializzazione e ospitare tirocini formativi, manifestazioni folcloristiche, eventi enogastronomici, corsi di cucina e di enologia.

L'associazione potrà partecipare a bandi pubblici e privati per l'affidamento di finanziamenti con i quali perseguire gli scopi sociali dell'associazione.

Istituire un sito internet, realizzare servizi ai propri associati o a terzi, anche all'interno degli spazi associativi che siano di supporto alle attività istituzionali dell'associazione, in particolare la somministrazione di alimenti e bevande o la cessione di beni, ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi istituzionali in linea con il presente statuto e nei limiti della normativa vigente.

L'associazione inoltre, potrà mettere a disposizione, a titolo oneroso e/o gratuito i propri spazi a realtà terze, quali: associazioni, privati, imprese e che siano in linea con i principi generali di cui sopra.

Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniere non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività sociale, culturale ed istituzionale e comunque nei limiti di legge previsti. Eventuali avanzi di gestione saranno totalmente impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione, potrà inoltre collaborare e/o cooperare e/o realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, e potrà altresì ricevere contributi da Enti pubblici e privati, ed accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni. Potrà partecipare in collaborazione con enti pubblici, privati, istituzioni, associazioni e imprese alla stipula e redazione e cooperazione di bandi comunali, regionali ed europei e svolgere ogni altra attività utile a perseguire lo scopo sociale.

L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività commerciali, economiche e finanziari e necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, purché ausiliarie; potrà anche acquistare beni immobili e mobili, nonché assumere e organizzare ogni altra iniziativa in linea con le proprie finalità, purché inerenti alle normative vigenti.

Le competenze professionali necessarie alla realizzazione degli interventi potranno essere retribuite, sempre in base alla normativa vigente, anche se svolte dai soci.

Infine, l'associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire strutture sportive, culturali e ricreative, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive e ricreative.

Allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede, ed esclusivamente a favore dei propri soci fornire servizi accessori e può esercitare l'attività di mensa interna ed il servizio mensa, curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986, Testo Unico - 917, Art.111, per le associazioni, affiliandosi ad un Ente assistenziale e di Promozione sociale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, ad esclusivo uso e consumo dei propri soci e dell'Ente di appartenenza, quale luogo di incontro dove vengono ideate ed organizzate varie attività. L'associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali in via meramente marginale ed occasionale, senza scopo di lucro, attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti;

diffondere gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso l'istituzione di un sito internet e mediante l'utilizzo dei social network, mail ed sms.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. **Ammissione** - Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. L'associazione prevede tre categorie di soci :

Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

8 - I soci dell'associazione hanno diritto di :

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento ;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - Votare in Assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati . Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- E il dovere di :
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo e/o di Revisione (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di: deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure via mail, per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine e inviata al recapito risultante dal libro soci oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'associazione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da: quote associative e contributi degli associati; erogazioni liberali di associati e terzi; donazioni e lasciti testamentari; entrate derivanti da attività di raccolta fondi; contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

rendite patrimoniali; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- 4 Il bilancio Sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 Raccolta Fondi

- 1- Se l'associazione dovesse effettuare pubblica Raccolta di Fondi, la stessa dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, salvo norme diverse, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 108, comma 2 – bis, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 Personale Retribuito

L'associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

Art. 23 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 24 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 25 Rinvio delle Normative Vigenti

Per quanto e ove occorra si rimanda al rispetto e all'osservanza del D. Lgs. 117/2017, del D. Lgs numero 460 del 4 dicembre 1997, alla legge 7 dicembre 2000 n.383 e a tutte le norme in materia di associazioni non riconosciute.

Ai sensi dell'art.148 del Tuir, ex 111 e degli artt.35 ed 86 del Codice del Terzo Settore, si approvano all'unanimità le seguenti clausole che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- 2) E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque altra causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- 3) E' adottata dove occorre con specifici regolamenti, la disciplina uniforme del rapporto associativo e le modalità associative che devono essere volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- 4) Si esclude espressamente l'accettazione dei soci in forma temporanea;
- 5) Gli associati maggiore età, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 6) E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- 7) Nel rispetto della eleggibilità libera degli organi amministrativi, ogni socio può candidarsi alle elezioni degli organi sociali dell'associazione;
- 8) Ad ogni socio è accordato il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile;
- 9) L'assemblea dei soci, composta dagli associati e sovrana;
- 10) I criteri di ammissione e di esclusione dei soci all'assemblea sono previsti nel presente statuto;
- 11) I criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, nel rispetto delle forme che devono garantire l'effettività del rapporto e l'esclusione della temporaneità della partecipazione e alla vita associativa, sono previsti nel presente statuto;
- 12) Ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, la quota o contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

Latina, 13.03.2019

I sottoscrittori, letto il presente atto, dichiarano che gli accordi contenuti e convenuti sono conformi alle loro volontà e all'unanimità li approvano.

Letto, approvato e sottoscritto: presente atto consta di pagine 6.

➤ Michea Luison

➤ Domenico Sorrentino

➤ Leda Giupponi

➤ Sante Luison

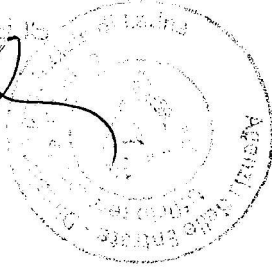
Silvia Libralesso

Alessandra Pancali

Mirko Vani

19 MAR 2019
1089 3

Delega



LUISON
MICHELA
Avvocato
09.07.2024
18:38:30
GMT+00:00

